

Prot. 447 del 19.12.2025,

Procedimento n.07/2025 del Registro degli Affari ex Art.9 del D.M. 202/2014

NOMINA GESTORE DELLA CRISI

L'organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di Benevento, d'ora in avanti "O.C.C.", nella persona del suo referente pro tempore, Dr. Libero Iannella, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ordine, in data odierna:

- vista l'istanza depositata presso la Segreteria dell'OCC c/o ODCEC di Benevento, dal Sig. **MILANO Antonio**, Prot. 393/2025, con la quale si richiede la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di gestore della crisi da sovraindebitamento;
- ritenuto che possano sussistere le condizioni per l'accesso al procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento;
- visto il Regolamento dell'O.C.C., approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 29.12.2017;
- ritenuta la necessità di procedere a designare uno o più gestori della crisi, aventi i requisiti indicati dall'art. 4 del D.M. 202/2014;
- preso atto dei nominativi iscritti nella sezione A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia – elenco dei gestori della crisi;
- tenuto conto della natura e dell'importanza dell'affare;
- tenuto conto che l'O.C.C. non si trova in conflitto di interesse con la procedura de quo

NOMINA

"Gestore della Crisi da Sovraindebitamento", per il debitore **MILANO Antonio**, il **Dr. POZZUTO Gianlorenzo**, nato a Benevento l'11.08.1964, C.F. PZZ GLR 64M11 A783S, con studio in Benevento, alla Via G. Toma n.13 tel. 0824-482032, iscritto all'Albo dell'ODCEC di Benevento al n.151/A, mail info@studiopozzuto.it e PEC studiopozzuto@pec.it, il quale entro 10 gg. dovrà accettare l'incarico e comunicarlo a mezzo PEC all'Organismo, ai sensi dell'art.9 del Regolamento.

Il Gestore provvederà a tutti gli adempimenti previsti, in modo indicativo e non esaustivo, dall'art.8 del Regolamento dell'OCC dell'ODCEC di Benevento.

Il Gestore non potrà avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art.12 del D.M. 202/2014.

Il Gestore con la firma della presente manleva l'Organismo di composizione della crisi da ogni obbligazione sia economica che patrimoniale in caso di esito non positivo dell'attività da lui svolta rimanendo quale unico obbligato solo ed esclusivamente il debitore/consumatore.

Cordiali saluti.

Benevento li 19.12.2025

Il Referente dell'OCC
Dr. Libero Iannella

